

mercoledì, aprile 20th, 2011

## «Ma quelle nomine della Polverini sono irregolari»



Renata Polverini

Dopo avere letto le dichiarazioni attribuite ad alcuni Consiglieri regionali eletti nella lista Polverini a sostegno della legittimità delle designazioni dei componenti dei collegi sindacali delle ASL fatte dal Presidente della Regione, nelle quali si affermava l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 50 della Legge Regionale 14/2008, considerata in questa fattispecie antistatutaria, la FIALS ha reiterato la richiesta di revoca delle designazioni dei componenti dei collegi sindacali ritenendole annullabili. Infatti, il comma 8 dell'articolo 41 dello Statuto Regionale prevede che il Presidente della Regione nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la Legge Statale o Regionale non prescrive la rappresentanza delle opposizioni. Mentre, l'art. 1, comma 50 della L.R. 14/2008 recita: "50. Al fine di garantire la rappresentanza dell'intero Consiglio regionale, i componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, in quanto componenti di organi non istituzionali, sono designati dal Consiglio regionale con voto limitato. Tale disposizione si applica al momento del rinnovo dei suddetti organismi.". Quindi vige una Legge Regionale che prevede che i componenti dei collegi sindacali siano designati dal Consiglio Regionale e che non contrasta con le previsioni dello Statuto regionale perché garantisce la rappresentanza delle opposizioni.

Invece, il presidente Polverini, nonostante il dettato della Legge Regionale n. 14/2008 avrebbe proceduto "motu proprio" alla designazione dei componenti dei collegi sindacali delle ASL. Una Legge Regionale vigente non può essere che rispettata e applicata. Per questo motivo non si possono condividere le dichiarazioni rese da alcuni Consiglieri quando affermano che la Legge sarebbe in contrasto con le norme dello Statuto della Regione Lazio e quindi inapplicabile. La illegittimità della L.R. 14/2008 può eventualmente trovare conforto dalle procedure previste in questi casi. Ad esempio può essere impugnata presso le sedi giudiziarie competenti per dichiararne l'eventuale incostituzionalità, ma, fino ad allora, fino alla pronuncia della competente Magistratura, si deve rispettare ed applicare. Inoltre, se gli attuali Consiglieri Regionali di maggioranza avessero ritenuto la norma illegittima, avrebbero tranquillamente potuto modificarla, integrarla o abrogarla con una successiva Legge Regionale. Sia il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri Regionali per primi, hanno il dovere di rispettare le norme regionali vigenti. E se per caso, non le ritengono legittime o le impugnano nelle sedi competenti o le modificano con altra Legge. La nostra federazione per evitare il ripetersi di altri episodi del genere è favorevole da subito a rendere disponibile dell'On. Polverini e dei Consiglieri Regionali della maggioranza, l'ausilio a titolo gratuito degli esperti giuridici del sindacato, per dirimere controversie interpretative sulle Leggi o per verificare le corrette procedure nell'adozione di atti amministrativi quali le Delibere di Giunta, o per la stesura di Leggi Regionali in materia sanitaria.

**Antonio Sili Scavalli** □ *Segretario Regionale della FIALS Medici Universitari*